



## NOTE AIFA

CI RCOLARE REGIONALE 24/ 1222/ATP/3 DEL 25.1.2007: NOTE AIFA

L'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), con Determinazione del 04/01/07, pubblicata sulla G.U. n. 7 del 10/01/07, ha approvato le nuove note AIFA 2006-2007 per l'uso dei farmaci che sostituiscono, aggiornano i precedenti provvedimenti di approvazione e di aggiornamento delle Note da parte dell'AIFA.

Il provvedimento di che trattasi, la cui entrata in vigore ha decorrenza dal 15esimo giorno dalla pubblicazione (24/01/07), oltre a sostituire i precedenti provvedimenti di approvazione e di aggiornamento delle note relativi ai medicinali dispensabili con onere a carico del SSN, ha portato alcune novità ed ha puntualizzato modalità prescrittive, come di seguito:

- le note non hanno valore retroattivo e non incidono sui trattamenti iniziati in data anteriore all'entrata in vigore delle note AIFA in questione;
- le note AIFA devono essere tenute in considerazione e osservate anche dai medici ospedalieri e specialisti;
- per alcuni farmaci è stato eliminato l'obbligo di un passaggio specialistico (diagnosi e piano terapeutico), assicurando così una gestione più complessiva del paziente, evitando in alcuni casi l'indicazione prescrittiva di tipo specialistico;
- sono state abolite le note 9 e 9 bis, di cui alla determinazione AIFA del 29/10/2004, la prescrizione del Clopidogrel a carico del SSN è vincolata al piano Terapeutico predisposto dall'AIFA;
- restano in vigore le note AIFA 12 - 30 - 30bis - 32 e 32bis;
- sono state introdotte la Nota 55 (Antibiotici iniettabili per uso extra-ospedaliero) e la Nota 56 (Antibiotici per continuità terapeutica);
- i farmaci, di cui alla Nota 75, sono prescritti a carico del SSN alle condizioni e con le limitazioni indicate nella medesima nota, a seguito dell'adozione dei relativi provvedimenti di riclassificazione in fascia "A".

Questo Assessorato, ha predisposto idoneo schema di provvedimento di recepimento delle Note AIFA con l'indicazione, laddove previsto dei Centri preposti alla diagnosi e predisposizione di piano terapeutico; nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale di detto schema di provvedimento, si deve far riferimento alla Determinazione della Agenzia su richiamata ed ai centri già individuati dalla Regione ed alle disposizioni al riguardo impartite dallo scrivente.

Inoltre, si fa rilevare che per la nota AIFA 58, inerente l'ossigeno liquido e gassoso, non riportata sull'elenco delle nuove note AIFA, questo Ufficio si sta attivando presso l'AIFA al fine di conoscere le determinazioni da adottare.